



DOSSIER

TITOLI DEL PERSONALE

1. Titoli di accesso per l'insegnamento alla Scuola dell'Infanzia

1a. MIUR – USR per il Veneto – *Direzione generale Ufficio VI – Istruzione non statale* del 02.10.2012 – “Docenti scuola dell’infanzia paritaria. Titoli di studio”

1b. Schema riassuntivo

1c. Nota USR per il Veneto prot. n. 19867 del 02.11.2016 – “Avviso alle Scuole Paritarie del Veneto”: indica cosa fare se non si trova personale docente abilitato

2. Titoli per personale funzione educativa Nido e Sezione Primavera

2a. Estratto Regione Veneto aggiornato al 06.06.2014 e tratto da <http://www.regione.veneto.it/web/sociale/servizi-educativi-0-3-anni>: elenco dei titoli validi se conseguiti entro il 31 luglio 2020

2b. MIUR – Riscontro del 23.12.2020 – “Chiarimenti in merito ai titoli d’accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia”: titoli validi se conseguiti dopo il 31 luglio 2020

3. Titoli Coordinatore didattico

3a. Riferimenti normativi e procedura per la nomina

4. Titoli per personale cucina

4a. Estratto della normativa vigente nella Regione Veneto

4b. Nota della Regione Veneto del 03.06.2014 “L.R. N. 22/02: DGR n. 84 del 16.01.07 autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Requisiti personale addetto alla cucina area prima infanzia”

Aggiornato a: Gennaio 2021



1a



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

Ufficio VI- Istruzione non statale

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot.n. MiurAOODRVE
Reg. Ufficiale 13807/D20d

Venezia, 02 ottobre 2012

Ai Gestori
delle Scuole dell'infanzia non statali
LORO SEDI

Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI

Alle Associazioni Scuole non statali:
- F.I.S.M. Federazione Veneto
- A.N.I.N.S.E.I. - Veneto
- F.I.D.A.E. - Veneto
- Federazione Veneto – WALDORF

OGGETTO: Scuole dell'infanzia non statali paritarie. Titoli di accesso per l'insegnamento.

Pervenendo frequenti quesiti in ordine ai titoli di studio validi per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia paritarie, si ritiene di fornire con la scheda allegata (aggiornata rispetto a quella già trasmessa con precedente nota prot.n. 3308/D20d del 23 febbraio 2011) indicazioni utili al caso.

Distinti saluti.

f.to IL DIRIGENTE
Gian Antonio Lucca



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

Ufficio VI- Istruzione non statale

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Docenti scuola dell'infanzia paritaria. Titoli di studio.

Viene ricordato in premessa che la legge n.62/2000 all'art.1, comma 5, lettera g), prescrive fra i requisiti posti per il riconoscimento della parità scolastica che il *“personale docente sia fornito di abilitazione”*; condizione questa che presuppone, ovviamente, il titolo di accesso per l'insegnamento. Riguardo a quest'ultimo requisito, nella scuola dell'infanzia paritaria, i titoli di studio validi per esercitare l'insegnamento sono:

- 1) diploma di **Laurea in Scienze della Formazione Primaria- indirizzo scuola dell'Infanzia**. Questo è anche l'unico titolo che al presente ha anche valore di abilitazione per la scuola dell'infanzia (art.6, legge 169/08). N.b.: il diploma di *Scienze per la formazione dell'infanzia e della preadolescenza* (corso triennale) non è titolo valido per l'insegnamento;
- 2) diploma di **Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio** (corso triennale di scuola secondaria di II grado; il diploma veniva rilasciato da Scuole magistrali legalmente riconosciute o paritarie), purché conseguito entro l'a.s. 2001-2002. Gli ultimi titoli validi sono stati rilasciati entro l'a.s. 2001/02, in quanto gli Istituti e le Scuole magistrali sono cessati completamente dall'anno scolastico successivo (dall'art. 3 della legge 19/11/1990, n. 341, attuato con D.l. 17/03/1997). E' da precisare che, nonostante la vecchia denominazione, questo titolo non ha attualmente valore abilitante;
- 3) connesso al titolo di cui al punto precedente, è il diploma di professionale di **“Tecnico dei servizi sociali”** (già diploma di **Assistente di comunità infantili**), rilasciato da istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari a conclusione di corso sperimentale progetto “Egeria” (sperimentazione avviata dal 1988/89, con D.M. 08 agosto 1988, come quinquennio innestato su scuole magistrali triennali; il titolo di studio è comprensivo dell' “Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio”). Anche in questo caso, il titolo è valido per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia, purché conseguito entro l'a.s. 2001/02;
- 4) diploma quadriennale di **Istituto Magistrale**; esso è titolo valido per svolgere la mansione di insegnante nelle scuole dell'infanzia e primaria, purché conseguito entro l'a.s. 2001/02;
- 5) connesso al titolo di cui sopra, è il diploma di **Liceo ad indirizzo Pedagogico-Sociale**, conseguito nell'ambito della sperimentazione di un quinquennio estensivo dell'Istituto Magistrale, avviata nel 1992/93 (C.M. n.27/91); il titolo è valido purché conseguito entro l'a.s. 2001/02.

Non sono, invece, validi per l'insegnamento in questo settore dell'istruzione titoli che, pur sembrando affini ai compiti delle insegnanti di scuola dell'infanzia o primaria, sono destinati ad altri tipi di insegnamento o di professione: es., diploma di “Dirigente di comunità” (rilasciato al termine di un quinquennio ITAS), diploma tecnico-professionale di “Tecnico dei servizi sociali”, rilasciato da Istituti di istruzione professionale statali e paritari, ma non nell'ambito del progetto “Egeria”, oppure conseguiti dopo l'a.s. 2001/02; il diploma di “Vigilatrice d'infanzia”, la laurea in Pedagogia, la laurea in Scienze dell'Educazione (che ha sostituito la laurea in Pedagogia), la laurea in Scienze della Formazione– Indirizzo Educatore professionale; la laurea in Psicologia, etc. Questi titoli sono accettati, invece (perlomeno nell'ambito della Regione Veneto), per la mansione di educatore/trice negli asili-nido e nelle Sezioni primavera.



Nelle circostanze in cui sia impossibile per la Scuola reperire docenti in possesso della specifica abilitazione (conseguita con l'indirizzo di laurea di cui al primo punto, sopra indicato, oppure a seguito dei concorsi per esami e titoli, o con i corsi speciali universitari, in applicazione del D.M. n. 85/05, conclusi nel 2008), il Ministero ha ammesso che siano stipulati contratti a tempo determinato con personale provvisto del solo titolo di studio valido, come sopra indicato, ancorché siano sprovvisti di abilitazione (vedasi Lettera Circolare Prot. n.2668 del 29 ottobre 2001, *Oggetto: Applicazione della legge n. 62/2000: titolo di abilitazione del personale docente. Chiarimenti*; vedi anche *Nota della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici prot.n. n. 4420/R.U./U dell'11 luglio 2012*).

(A cura dell'U.S.R. Veneto - Ufficio VI Istruzione non statale, Ottobre 2012)

ABILITAZIONE PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE

La legge n.62/2000 all'art.1, comma 5, lettera g), prescrive fra i requisiti posti per il riconoscimento della parità scolastica che il "personale docente sia fornito di abilitazione"; condizione questa che presuppone, ovviamente, il titolo di accesso per l'insegnamento.

Riguardo a quest'ultimo requisito, per la scuola dell'infanzia paritaria, fatto salvo quanto riportato nel bando di concorso, riportiamo, a titolo esemplificativo, elenco dei titoli di studio validi per esercitare l'insegnamento e quelli invece che non possono essere accettati:

 <p>TITOLI VALIDI</p>	 <p>TITOLI NON VALIDI</p>
<p>1) Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL) in Scienze della Formazione Primaria – indirizzo Scuola Materna o Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (classe LM-85 bis). Questi sono anche gli unici titoli che al presente hanno anche valore di abilitazione per la scuola dell'infanzia (art.6, legge 169/08).</p> <p>2) diploma di Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (corso triennale di scuola secondaria di II grado; il diploma veniva rilasciato da Scuole magistrali legalmente riconosciute o paritarie), purché conseguito entro l'a.s. 2001-2002. Gli ultimi titoli validi sono stati rilasciati entro l'a.s. 2001/02, in quanto gli Istituti e le Scuole magistrali sono cessati completamente dall'anno scolastico successivo (dell'art. 3 della legge 19/11/1990, n. 341, attuato con D.I. 17/03/1997).</p> <p>3) connesso al titolo di cui al punto precedente, è il diploma professionale di "Tecnico dei servizi sociali" (già diploma di Assistente di comunità infantili), rilasciato da istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari a conclusione di corso sperimentale progetto "Egeria" (sperimentazione avviata dal 1988/89; con D.M. 08 agosto 1988; come quinquennio innestato su scuole magistrali triennali; il titolo di studio è comprensivo dell' "Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio"). Anche in questo caso, il titolo è valido per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia, purché conseguito entro l'a.s. 2001/02;</p> <p>4) diploma quadriennale di Istituto Magistrale, titolo valido per svolgere la mansione di insegnante nelle scuole dell'infanzia e primaria, purché conseguito entro l'a.s. 2001/02;</p> <p>5) connesso al titolo di cui sopra, è il diploma di Liceo ad indirizzo Pedagogico-Sociale, conseguito nell'ambito della sperimentazione di un quinquennio estensivo dell'Istituto Magistrale, avviata nel 1992/93 (C.M. n.27/91); il titolo è valido purché conseguito entro l'a.s. 2001/02.</p>	<p>1) diploma di "Dirigente di comunità" (rilasciato al termine di un quinquennio ITAS);</p> <p>2) diploma tecnico-professionale di "Tecnico dei servizi sociali", rilasciato da Istituti di istruzione professionale statali e paritari, ma non nell'ambito del progetto "Egeria", oppure conseguiti dopo l'a.s. 2001/02;</p> <p>3) il diploma di "Vigilatrice d'infanzia";</p> <p>4) la laurea in "Pedagogia";</p> <p>5) la laurea in "Scienze dell'Educazione" (che ha sostituito la laurea in Pedagogia);</p> <p>6) la laurea in "Scienze della Formazione", indirizzo Educatore professionale;</p> <p>7) la laurea in "Psicologia"</p> <p>8) la laurea in "Scienze per la formazione dell'infanzia e della preadolescenza" (corso triennale)</p> <p>9) la laurea magistrale "Dirigente e Coordinatore dei servizi socio-educativi e scolastici"</p> <p>10) il Master "Coordinamento Pedagogico di Nidi e Servizi per infanzia"</p>

N.B.: i diplomi di **Scuola Magistrale** (e relative sperimentazioni purché corrispondenti) conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 e i diplomi di **Istituto Magistrale** (e relative sperimentazioni purché corrispondenti) conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 sono da considerarsi **SEMPRE** abilitanti per l'insegnamento nella **Scuola dell'infanzia**.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Servizio per l'Istruzione non statale
Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

1c

AVVISO alle Scuole Paritarie del Veneto

Come è noto la legge n. 62/2000 prevede, tra i requisiti necessari per accedere alla parità scolastica, il possesso, da parte dei docenti della scuola, del titolo di abilitazione, fatta salva l'ipotesi del disposto di cui all'art. 51, comma 10, della legge 23.12.2000, n. 388, per i docenti già in servizio presso l'istituzione scolastica alla data di entrata in vigore della legge.

Allo stato attuale e per gli effetti della transizione di molti insegnanti nei ruoli dello Stato, nonché dell'esaurimento delle graduatorie provinciali di alcuni insegnamenti, viene segnalata, da parte di talune scuole paritarie, l'impossibilità dei gestori di reperire personale fornito del prescritto titolo di abilitazione.

Ciò premesso, considerata la prioritaria necessità di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico delle scuole paritarie senza interruzione dell'attività didattica, nei casi di effettiva e documentata impossibilità di individuare personale docente abilitato, i gestori delle scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato a insegnanti in possesso di titolo di studio affine.

Resta inteso che dovrà essere garantito l'impegno di proseguire nella ricerca di personale con titolo idoneo.

Si ricorda che il servizio prestato senza idoneo specifico titolo di studio non sarà riconoscibile ai fini della carriera nelle scuole statali.

Venezia, 2 novembre 2016

IL DIRIGENTE
Augusta Celada

Firma autografa sostituita a mezzo
Stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2, D.Lgs n.39/93

Pec: drve@postacert.istruzione.it

C.F. 80015150271 - Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723 137 -151

Normativa

L.R. N. 32/90 , Art. 15 - (Personale degli asili nido).

1. Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso del diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d'infanzia o di assistente per l'infanzia o di dirigente di comunità o del diploma di laurea in scienze della formazione primaria o di quello in scienze dell'educazione o comunque di un diploma di scuola media superiore o di un diploma di laurea idonei allo svolgimento dell'attività socio-psico-pedagogica.

...

L.R. n.22/02, DGR. n. 84 del 16.01.07, DGR n.. 2179 del 13.12.2011

Il personale con funzione educativa deve essere in possesso di almeno 1 dei seguenti titoli di studio:

- laurea in scienze della formazione primaria e/o in scienze dell'ed. con indirizzo nido e /o sc. dell'infanzia;
- diploma di dirigente di comunità;
- diploma dell'istituto tecnico per i servizi Sociali- indirizzo esperto in attività ludico espressive- idoneo allo svolgimento dell'attività psico-pedagogica;
- diploma o laurea, di insegnante o educatore della prima infanzia.
- Diploma di istituto d'istruzione superiore o diploma di laurea , ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 32/90

L'Ente Gestore deve garantire la funzione di coordinamento pedagogico del Nido.

(I-acc -0.3)

Tale funzione è svolta da personale adeguatamente qualificato in possesso di diploma di laurea specifico ad indirizzo psico-pedagogico.

P.S.: Con DGR n. 2506 del 29.12.2011 è stato riconosciuto il ruolo di “coordinatore pedagogico facente funzioni” a coloro che, non in possesso del diploma di laurea in campo psicopedagogico, hanno frequentato e si sono diplomati al corso biennale di specializzazione e qualificazione in “coordinatori psicopedagogici e consulenti educativi dei servizi per la prima infanzia” della SISF, negli aa.aa. 2007-08, 2008-09, 2009-2010.

EQUIPOLLENZE

- D.P.R. n. 419 del 31 maggio 1974: nelle scuole interessate alla sperimentazione, il diploma di Tecnico dei Servizi Sociali corrisponde al diploma di maturità Assistente per Comunità Infantili;
- D.M. n. 250 del 14 aprile 1997: diploma di qualifica professionale Operatore dei Servizi Sociali sostituisce il diploma di Assistente per l'Infanzia;
- D.M. 10.06.1998 (G.U. n. 168/21.07.1998) stabilisce che il diploma di laurea in Pedagogia è equipollente al diploma di laurea in Scienze dell'educazione.

**ELENCO TITOLI DI STUDIO RICONOSCIUTI
PER PERSONALE EDUCATORE NIDO (**)
E COORDINATORE PEDAGOGICO**

1. diploma di vigilatrice d'infanzia
2. diploma di puericultrice
3. diploma di scuola magistrale di grado preparatorio (diploma di maestra d'asilo)
4. diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio
5. diploma di qualifica di assistente per l'infanzia
6. diploma di qualifica di operatore dei servizi sociali
7. diploma di istituto magistrale (maturità magistrale)
8. diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico
9. diploma di maturità di assistente di comunità infantile
10. diploma di maturità per tecnico dei servizi sociali
11. diploma di maturità di tecnico per i servizi sociali- indirizzo esperto in attività ludico espressive
12. diploma di dirigente di comunità
13. diploma di liceo pedagogico-sociale
14. diploma di liceo socio-psico-pedagogico brocca (no indirizzo linguistico)
15. diploma di liceo delle scienze sociali
16. diploma di liceo delle scienze umane
17. diploma "progetto Egeria"
18. diploma liceo della comunicazione-opzione sociale
19. diploma I.P.S. indirizzo "servizi socio-sanitari" (*)

20. diploma di laurea in pedagogia (vecchio ordinamento)
21. diploma di laurea in scienze dell'educazione (vecchio ordinamento)
22. diploma di laurea in scienze della formazione primaria (vecchio ordinamento)
23. diploma di laurea in psicologia (vecchio ordinamento)
24. lauree di I e II livello rilasciate dalla facoltà di psicologia e dalla facoltà di scienze della formazione (nuovo ordinamento).

P.S.: i diplomi di laurea di cui al punto 20 e successivi sono validi anche per il ruolo di Coordinatore Pedagogico.

(*) D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (G. U. del 15-6-2010, Suppl. Ordinario n. 128).

() P.S.:** è escluso il diploma di laurea di educatore professionale quale operatore sociale e sanitario previsto dal D.M. del Ministero della Sanità, 8 ottobre 1998, n. 520.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio II

Alla Segreteria FISM Veneto
Centro Cardinal Urbani
Via Visinoni, 4/c
30174 Venezia-Zelarino (VE)
segreteriafismveneto@pec.it
segreteria@fismveneto.com

e, p.c., Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
direzione-veneto@istruzione.it

e, p.c., Regione Veneto
Direzione Servizi Sociali
Direttore Unità Organizzativa Famiglia,
Minori, Giovani e Servizio Civile
c.a. Dirigente Lorenzo Rampazzo
lorenzo.rampazzo@regione.veneto.it

e, p.c., alla Direzione generale per lo studente, lo
sviluppo e l'internazionalizzazione della
formazione superiore
Ministero dell'Università e della Ricerca
dgsinfs@postacert.istruzione.it

e, p.c., al Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione
dott. Marco Bruschi
dpit.segreteria@istruzione.it

Oggetto: riscontro a vs. richiesta di chiarimenti prot. T222020 in merito ai titoli d'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia

In relazione alla richiesta di chiarimenti in merito ai titoli d'accesso alla professione di educatore dei servizi per l'infanzia in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 si rappresenta quanto segue.

Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e il Decreto Ministeriale 9 maggio 2018, n. 378 disciplinano i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia: Laurea Triennale L 19 ad indirizzo specifico di cui alla tabella B del

citato D.M. o Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria LM 85-bis integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU nelle discipline di cui all'allegato A del citato D.M.

Con nota prot. n. 14176 dell'8.8.2018 è stato chiarito che fino all'attivazione dei percorsi specifici – non oltre l'anno accademico 2019-2020 – avrebbero continuato ad avere piena validità ai fini dell'accesso alla professione i titoli riconosciuti in precedenza dalle normative regionali nonché i titoli conseguiti all'interno della classe L-19 e la laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, pur in assenza dei succitati percorsi specifici.

Ciò posto, in via transitoria, a livello nazionale continuano ad avere validità ai fini dell'accesso alla professione i titoli conseguiti all'interno della classe L-19, pur in assenza dell'indirizzo specifico, e i titoli di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione, **purché conseguiti entro l'anno accademico 2018/2019**. Tali titoli, se conseguiti entro l'anno accademico 2018/2019, ovviamente saranno validi anche per il futuro.

Per effetto della diffusione dell'emergenza epidemiologica COVID 19, l'articolo 101 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27 ha previsto una proroga al 15 giugno 2020 dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019. Tenendo come riferimento la tempistica di tale previsione normativa e introducendo un ulteriore periodo aggiuntivo si considerano validi i titoli conseguiti **nell'ambito della sessione straordinaria dell'anno accademico 2018/2019, che generalmente si è conclusa entro il 31 luglio 2020**.

In via transitoria nelle singole Regioni continuano altresì ad avere validità i titoli previsti dalla normativa regionale previgente se diversi da quelli sopra citati, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle normative regionali stesse e, comunque, in assenza dei citati termini, **purché conseguiti non oltre l'anno accademico 2018/2019** (per ragioni di omogeneità del trattamento, quindi, **entro il 31 luglio 2020**).

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta PALERMO



Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO III – Sezione Scuole non statali
 Via Forte Marghera, 191 – 30173 Mestre (VE)

**NOMINA DI UN NUOVO COORDINATORE
 DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ED EDUCATIVE di scuola paritaria.**

Normativa:

D.M. 29 novembre 2007, n.267:

[Art.1, comma 6] Con l'istanza di riconoscimento, da inoltrare entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità, il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare:

- h) *l'impegno ad utilizzare un coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente;*
- i) *l'impegno a stipulare contratti individuali di lavoro per il coordinatore delle attività educative e didattiche e per il personale docente della scuola conformi ai contratti collettivi di settore e a rispettare il limite previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62.*

D.M. 10 ottobre 2008 n.83:

(linee guida Linee guida per l'attuazione del D.M. n.267/07) al punto 6.7, precisa ulteriormente che "Per il coordinamento delle attività educative e didattiche la scuola paritaria si avvale di personale con cittadinanza italiana o di paese membro dell'Unione Europea munito di esperienza e competenza didattico-pedagogica adeguata".

Tale comunicazione va fatta anche in corso d'anno nel caso di avvicendamento di un nuovo coordinatore delle attività educative e didattiche.

Il coordinatore deve possedere un titolo di studio di livello pari o superiore a quello previsto per poter insegnare nella scuola o nelle scuole in cui viene incaricato della funzione.

Egli può rivestire l'incarico contemporaneamente per più ordini di scuola (es., scuola primaria e scuola secondaria), e in questo caso deve possedere un titolo di studio di livello adeguato al grado superiore delle scuole coordinate.

La funzione del coordinatore può essere svolta anche da un docente della scuola paritaria.

Quella del coordinatore è una figura necessariamente presente in ogni scuola e quindi il rapporto fra Gestore e coordinatore dev'essere formalizzato come rapporto di lavoro dipendente, che definisca i contenuti e impegni dell'attività, anche se trattasi di prestazione d'opera a titolo gratuito ('volontariato'); infatti, la presenza e le funzioni di un coordinatore delle attività educative e didattiche costituisce uno dei requisiti previsti per il funzionamento della scuola e non può essere quindi lasciata alla mera disponibilità personale (cfr D.M. n.297/07).

Modalità di comunicazione all'USR per il riconoscimento

La comunicazione relativa al nuovo coordinatore delle attività didattiche rappresentante va presentata tempestivamente, in qualsiasi momento dell'anno, indicando sempre il **codice meccanografico SIDI** della/e scuola/e interessate.

Va inviata a:

USR VENETO – Direzione Generale
 Ufficio III – SEZIONE SCUOLE NON STATALI
 Via Forte Marghera, 191 – 30173 Mestre (VE)
 30135 Venezia

Ovvero via pec all'indirizzo: drve@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO III – Sezione Scuole non statali
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Mestre (VE)

Documentazione da allegare per il riconoscimento del coordinatore delle attività didattiche:

- 1) Nomina, o comunicazione della nomina, sottoscritta dal legale rappresentante;
- 2) Autocertificazione, sottoscritta dal nuovo coordinatore, attestante:
 - a. data e luogo di nascita
 - b. cittadinanza (*italiana o di Paese U.E.*)
 - c. codice fiscale
 - d. titolo di studio posseduto ed estremi conseguimento (*Istituto scolastico/Università degli studi, anno di conseguimento*)
 - e. titoli professionali ed esperienze didattiche (*qualora il titolo di studio si cui sopra non sia idoneo a svolgere l'insegnamento nel tipo di scuola interessato*)
 - f. dichiarazione di non aver subito condanne penali
 - g. dichiarazione di non essere dipendente a tempo pieno dal M.I.U.R.
- 3) Fotocopia della carta di identità (con foto leggibile) del coordinatore.

La/e scuola/e provvederà/provvederanno a inserire la richiesta di modifica dei dati sul SIDI (SIDI => Gestione Anno Scolastico=> Anagrafe Scuole Non Statali => Inserimento Richiesta) secondo le istruzioni contenute sul "MANUALE UTENTE Scuole Non Statali – Scuole" al paragrafo 1.2.1 (Funzione: Inserimento Richieste pag. 12 - pag. 18).

Questo Ufficio, a seguito dell'esame della documentazione pervenuta, accertato il possesso o meno dei requisiti previsti dal DM 267 del 29/11/2007, accetterà la modifica ovvero la rifiuterà.

Con il Decreto annuale di mantenimento dei requisiti della parità questo Ufficio formalizzerà il riconoscimento del nuovo coordinatore.

Il Dirigente
Dott. Giorgio Corà

Firmato digitalmente da CORÀ
GIORGIO
C = IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ E RICERCA

CUOCA SCUOLA INFANZIA – REQUISITI NECESSARI

NOTE SULLA APPLICAZIONE DELLA L.R. 29/2007 (autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande) RIASSUNTO DELLA NORMATIVA

Nel B.U.R. - Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - n. 71 del 31.08.2010 è stata pubblicata la DGR n. 2029 del 3.8.2010, con ulteriori disposizioni in materia di "Requisiti professionali per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande. Adeguamento al Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 in tema di "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno". Criteri di indirizzo e coordinamento normativo. Nuova disciplina dei corsi di formazione professionale abilitanti all'esercizio dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande." Nello stesso BUR è stata pubblicata anche la DGR n. 2026 del 31.8.2010 con altre disposizioni attuative del citato decreto legislativo nazionale.

Le DGR sopra richiamate sono entrate in vigore il 1° settembre 2010.

Le indicazioni sono considerevoli in particolare per quanto riguarda i requisiti professionali per essere titolari della autorizzazione amministrativa per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (e quindi anche il servizio di refezione delle nostre scuole).

I REQUISITI PROFESSIONALI

Le norme prevedono che il legale rappresentante dell'azienda (o il procuratore) sia in possesso di requisiti professionali (art. 4, commi 6 e 7, LR. 29/2007 e ss. mm. e ii. e D. L.gvo 26.3.2010 n. 59), che derivano da:

a) il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. La Regione del Veneto ha confermato con la DGR. 2029/2010 l'elenco dei titoli di studio riportato nell'allegato C) della D.G.R. 3302 del 4.11.2008 e la DGR. 381 del 2009:

- Diploma di "Tecnico dei servizi di ristorazione" rilasciato da un Istituto professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e Ristorativi;
- Laurea triennale in scienze e tecnologie alimentari (o titolo equipollente);
- Laurea triennale in scienza e cultura della gastronomia e della ristorazione;
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Laurea in Medicina Veterinaria;
- Laurea in Scienze Biologiche (o titolo equipollente);
- Laurea in Assistente Sanitario (o titolo equipollente);
- Laurea in Tecnica della Prevenzione (o titolo equipollente);
- Laurea in infermieristica (o titolo equipollente);
- Laurea in Dietistica (o titolo equipollente);
- Laurea in farmacia;
- Laurea in sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti (o titolo equipollente);
- Laurea in chimica o chimica industriale;
- Laurea in economia e commercio;
- Laurea in biotecnologie;
- Diploma di perito agrario;
- Dirigente di comunità.

b) la frequenza con esito positivo di un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Per i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari la DGR 3302/2008 prevede l'obbligo di preventivo superamento di una prova di lingua italiana (mediante test e colloquio);

- c) ***l'aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente***, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale. È ammesso anche l'esercizio in proprio dell'attività per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente. Il requisito deve essere dimostrato da documentazione di datori del lavoro e da visura INPS (o altro ente obbligatorio di previdenza).
- d) È considerato requisito professionale anche essere stato ***iscritto al registro esercenti il commercio*** (REC) salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti.

CUOCA NIDO INTEGRATO – REQUISITI NECESSARI

Riferimenti alla L.R. 22/02 requisito AU 1.6

“Il personale addetto alla cucina deve possedere la licenza della scuola dell’obbligo ed un attestato di qualifica specifico per lo svolgimento delle mansioni previste”.

Riportiamo di seguito:

Regione Veneto - Nota di precisazione del 3.06.2014 “L.R. N. 22/02: DGR n. 84 del 16.01.07 autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Requisiti personale addetto alla cucina area prima infanzia”



Data **- 3 GIU. 2014** Protocollo N° **234661** / Class: E.940.20.14 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: L.R. N. 22/02: DGR n. 84 del 16.01.07 autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Requisiti personale addetto alla cucina area prima infanzia

Alle F.I.S.M. PROVINCIALI DEL VENETO
LORO SEDI

TV: fism@pec.coopmaterne.it

BL: fismbelluno@pec.it

PD: segreteriafismveneto@pec.it

RO: fism@arubapec.it

VE: segreteriafismve@pec.fismvenezia.it

VI: fismvicenza@fismvicenzapec.it

VR: segreteria@pec.fismverona.it

In merito al quesito posto dalla FISM di Treviso con nota prot. n. 129 del 28 maggio u.s., di cui all'oggetto, si ritiene utile inoltrare a tutte le Federazioni del Veneto, le seguenti delucidazioni aggiornate e valide su tutto il territorio.

Relativamente al personale addetto alla cucina per i servizi alla prima infanzia, si conferma quanto segue

1. requisito AU 1.6 uguale per tutte le tipologie:” ***il personale addetto alla cucina ha i requisiti necessari. Deve possedere la licenza della scuola dell'obbligo e un attestato di qualifica specifico per lo svolgimento delle mansioni previste***”.

A parere della scrivente Direzione, onde fugare eventuali dubbi in merito all'interpretazione di questo standard si specifica che il titolo di studio viene inteso come un attestato di qualifica per addetti alla preparazione del cibo, rilasciato in seguito a un corso professionale apposito, svolto solitamente da enti della formazione professionale accreditati (L.R. n. 19/02) e dai S.I.A.N. delle aziende ULSS sul territorio.

Da non confondere l'attestato di qualifica - rilasciato dopo un percorso formativo composto da un minimo di 600 ore alle 1200 ore - con un diploma di qualifica che viene invece rilasciato da un Istituto d'Istruzione Superiore al termine di un corso di studi triennale. Ovviamente se si assume un lavoratore che è in possesso di un diploma dell'Istituto alberghiero non vi è alcun tipo di problema.

Si ritengono comunque altrettanto validi anche gli attestati che vengono rilasciati ai sensi delle leggi regionali attualmente in vigore ovvero L.R. n. 41/03 e L.R. n. 29/07, nonché - in particolare per quest'ultima legge regionale - le norme attuative definite nella DGR n.

Area Sanità e Sociale

Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali

Rio Novo Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia Tel. 041/2791379-1420-1421 – Fax 041/2791369
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

3302/08, la circolare approvata con DGR n. 942/09, e le recenti disposizioni deliberate con provvedimento regionale n. 2029 del 3.08.2010.

In particolare ai sensi della succitata DGR n. 2029 del 3 agosto 2010 della competente Direzione Regionale per il Commercio, in applicazione del D. Lgs. n. 59 del 26.03.2010, il quale a sua volta ha recepito la Direttiva Comunitaria n. 123 del 2006, si conferma che non è più richiesto il percorso formativo agevolato di 42 ore, precedentemente richiesto dalla DGR n. 3302/08, per coloro che hanno prestato la propria opera per almeno 2 anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente presso imprese esercenti attività nel settore alimentare o di somministrazione alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, o socio-lavoratore o parente/affine entro il terzo grado, comprovata dall'iscrizione all'INPS.

Viene così riconosciuta, quale requisito abilitante la cosiddetta "pratica professionale" prevista dall'art. 71, comma 6, lett. b, del D. Lgs. n. 59/2010.

Tali disposizioni valgono per mense e cucine sia delle scuole dell'infanzia che dei nidi.

Cordiali saluti

Il Direttore
Dott. Mario Modolo

Settore Famiglia

Dirigente Responsabile: dr. George Louis Del Re. ☎ 041-2791403

Ufficio Servizi Prima Infanzia

Responsabile dr.ssa Patrizia Fincato ☎ 041-2791462.

Sig. ra Silvia Zagati ☎ 041-2791365, ✉ silvia.zagati@regione.veneto.it

☎ 041-2791369, ✉ patrizia.fincato@regione.veneto.it

Area Sanità e Sociale

Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali

Rio Novo Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia Tel. 041/2791379-1420-1421 – Fax 041/2791369

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it